

## STATUTO

### “PIANURA PER LA LEGALITÀ in memoria di Gigi e Paolo” aps

#### Art. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: “PIANURA PER LA LEGALITÀ in memoria di Gigi e Paolo” aps, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Napoli, e con durata illimitata.

L’“associazione” è nata a Napoli il 20 marzo 2003 ha il codice fiscale numero 95046870630 è iscritta al numero 6 nel registro delle associazioni antiracket e antiusura della Prefettura di Napoli.

#### Art. 2 (Scopo, finalità e attività)

“PIANURA PER LA LEGALITÀ in memoria di Gigi e Paolo” aps non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’associazione gode di propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale. Gli scopi dell’associazione sono:

1. promuovere, organizzare e realizzare, direttamente e/o indirettamente, con mezzi propri e/o di terzi, iniziative per l’affermazione della legalità e per prevenire e contrastare il racket delle estorsioni, l’usura e la corruzione;
2. prestare direttamente e/o indirettamente, con mezzi propri e/ o di terzi la totale solidarietà ed assistenza alle vittime di tutti i reati commessi dal crimine, organizzato e non, che comprimano la libertà di iniziativa economica, in particolar modo in favore delle vittime di racket di usura e di corruzione anche attraverso la costituzione di parte civile nei procedimenti penali per i reati di estorsione, usura corruzione e associazione a delinquere di stampo mafioso ai sensi dell’art. 416 bis nonché nei reati associativi e pe i singoli reati fine;
3. promuovere la costituzione di nuove associazioni, confidi, fondazioni e ogni altro ente impegnato per l’affermazione della legalità e per prevenire e combattere il racket, l’usura e la corruzione;

4. promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata e promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 della legge 117 del 2017, promuovere le pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 inoltre organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 della citata legge 117/2017;
5. difendere e rappresentare gli interessi dei soggetti aventi diritto ai benefici della legislazione antiracket, antiusura ed anticorruzione;
6. promuovere, coordinare e gestire attività di studio, di formazione, di progettazione, di informazione e di ricerca sui fenomeni relativi alle tematiche della lotta alla criminalità con particolare riferimento ai fenomeni estorsivi, usurai e legati alla corruzione nella P.A., anche in collaborazione con Enti, Università, Istituti di ricerca e singoli studiosi;
7. svolgere attività tese a prevenire il fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione, a tal fine potrà avvalersi degli strumenti e delle opportunità della Legge n. 108 del 7/3/1996;
8. svolgere i compiti che gli possono essere delegati dagli organismi aderenti o quelli previsti da leggi o regolamenti;
9. svolgere, direttamente e/o indirettamente, con mezzi propri e/o di terzi, tutte le attività e funzioni non comprese nei capi precedenti e ritenute necessarie per raggiungere i propri fini, anche con la costituzione di unità organizzative e di attività di servizio, assumendo la veste giuridica eventualmente indicata dalla legge o dalla pubblica autorità.

L'associazione può esercitare, su tutto il territorio nazionale, a norma dell'art. 6 del Codice del

terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

"PIANURA PER LA LEGALITÀ in memoria di Gigi e Paolo" *aps* non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### **Art. 3 (Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Presidente una *istanza, su modello rilasciato dalla stessa associazione*, che dovrà contenere: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, inoltre, se rappresentante o iscritto ad altra APS, dovrà indicare l'eventuale associazione di appartenenza, la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata



immediatamente, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Il Presidente dell'associazione può proporre al Consiglio Direttivo la nomina a socio onorario di persone fisiche o giuridiche che si siano distinte per aver svolto in forma continua e manifesta, attività a difesa della libertà dai condizionamenti criminali e mafiosi e/o per il loro particolare contributo, personale e/o professionale, all'affermazione della cultura della Legalità, della Giustizia e della Libertà. Si tratta di un riconoscimento puramente formale che non comporta pertanto l'iscrizione nel registro dei soci né la partecipazione alla vita associativa, pur essendo gradita.

#### Art. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- a. partecipare all'assemblea e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei Regolamenti, per l'approvazione del bilancio annuale e per la nomina degli organi sociali dell'associazione e di impugnare le delibere degli organi sociali;
- b. partecipare alla vita associativa e alle attività sociali;
- c. ricevere periodicamente informazioni circa la vita associativa;
- d. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;



e. concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

Gli associati hanno l'obbligo:

1. di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell'Associazione;
2. di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
3. di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
4. svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
5. versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

#### **Art. 5 (Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, si trova in una condizione di impossibilità sopravvenuta nel dare un contributo personale e se perde i requisiti per l'ammissione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione ha effetto immediato e dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Sono causa di decadenza o di revoca dalle cariche elettive, la assunzione di cariche politiche o istituzionali sia locali che nazionali, altresì sono causa di decadenza o revoca dalle cariche elettive l'adesione o le assunzioni di cariche in organismi i cui scopi sono in contrasto o non sono compatibili con quelli del presente statuto e comunque ogni comportamento ritenuto lesivo del prestigio dell'associazione e sul quale si sia pronunciato il comitato direttivo.

Tutte le cariche negli organismi sono gratuite e non comportano la corresponsione di

emolumenti di qualsiasi natura.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

#### Art. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il portavoce;
- l'Organo di controllo.

#### Art. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni



prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

1. nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
2. approva il bilancio di esercizio;
3. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
4. delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
5. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
6. delibera la trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'associazione;
7. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

#### Art. 8 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

1. eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
2. formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
3. predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
4. predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
5. deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
6. deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
7. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
8. curare la gestione di tutti gli eventuali beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 11, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale





potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **Art. 9 (Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica tre anni, è rieleggibile e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. In caso di impedimento temporaneo delle funzioni di presidente, le stesse funzioni sono assunte dal portavoce.

#### **Art. 10 (Il Portavoce)**

Il Portavoce è eletto dall'assemblea generale dei soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile, cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Portavoce svolge tutte le funzioni a lui assegnate dal presidente, predispone il bilancio annuale e contribuisce a realizzare tutte le iniziative promosse e realizzate dall'associazione.

#### **Art. 11 (Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei

componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.

231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e

contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei

limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è

costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre

compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed

attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche

individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli

amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 12 (Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla

Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale

iscritti nell'apposito registro.

#### **Art. 13 (Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre

entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini

dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art. 14 (Divieto di distribuzione degli utili)**

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo

indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati,

lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel

caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art. 15 (Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

#### **Art. 16 (Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

#### **Art. 17 (Bilancio sociale e informativa sociale)**

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

#### **Art. 18 (Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

1. libro degli associati, registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura del Consiglio direttivo;



2. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, limitatamente alle parti che non contengono dati sensibili o comunque tutelati dal rispetto della normativa sulla privacy, previa presentazione di una richiesta scritta, motivando tale domanda. Il socio richiedente potrà visionare i documenti o gli estratti, ma non potrà trattenerli o farne copia.

I terzi non soci non hanno alcun diritto di prendere in visione o esaminare i documenti associativi diversi da quelli già resi pubblici sul sito web dell'associazione.

#### Art. 19 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art.

17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

#### **Art. 20 (Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

#### **Art. 21 (durata e gratuità delle cariche elettive)**

Tutte le cariche previste nel presente Statuto hanno la durata di 3 (tre) anni e sono completamente gratuite, salvo il rimborso delle spese, se previsto dal regolamento interno e se deliberato dal consiglio direttivo.

#### **Art. 22 (Tutela del marchio e logo)**

Nessuno senza preventiva autorizzazione scritta può utilizzare il marchio dell'Associazione. In presenza di una abusiva ed arbitraria utilizzazione del marchio "PIANURA PER LA LEGALITÀ in memoria di Gigi e Paolo" e del relativo logo, l'associazione agirà in giudizio per la tutela dei propri diritti.

#### **Art. 23 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.


#### **Art. 24 (Rinvio)**



Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'R. P.' with a large flourish.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Napoli 8 febbraio 2021



ATTO REGISTRATO IL 11/02/2021  
SERIE 3 N. 112  
Importo versato € 209,00 in data 10/02/2021

FIRMA SU DELEGA  
DEL DIRETTORE PROVINCIALE  
(Disposizione di Servizio n. 41/20)